CAMERA DEI DEPUTATI N. 2189

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COLASANTO

Presentata il 1° giugno 1960

Modificazioni alla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto, del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con modificazioni dalla legge del 2 dicembre 1952, n. 1848, fanno parte tre rappresentanti del personale eletti tra gli agenti in servizio della stessa Amministrazione.

Ai fini dell'elezione dei propri rappresentanti il personale è diviso in tre gruppi, il primo dei quali comprende circa 2.000 funzionari direttivi; il secondo le 15.000 unità del personale degli uffici ed il terzo i 145.000 ferrovieri del personale dell'esercizio. Ciascuno di tali gruppi elegge il suo rappresentante.

Tale sistema di elezione presenta, fra l'altro, il difetto della grandissima sproporzione fra il numero dei rappresentanti e quello dei rappresentati, difetto che non potrebbe non essere eliminato nella prevista revisione delle norme dell'attuale stato giuridico del personale ferroviario secondo la legge 26 marzo 1958, n. 425.

Questo criterio di revisione è implicitamente ammesso dal Parlamento con l'approvazione della legge 18 dicembre 1959, n. 1112, proposta dall'onorevole Cappugi e da altri, con la quale si prorogò al 30 giugno 1960 la durata in carica dei rappresentanti del personale.

Allo stato, conviene modificare il sistema elettorale e stabilire che detti rappresentanti siano eletti da tutto il personale col sistema proporzionale, corretto in modo da lasciare almeno uno dei tre posti alla rappresentanza delle minoranze.

Così facendo si otterrà anche il vantaggio che gli eletti si sentano espressione di tutto il personale ferroviario e non di determinate categorie e potranno meglio operare con la visione unitaria degli interessi dell'Azienda e dei suoi dipendenti.

Le norme elettorali saranno stabilite dal Ministro sentite le rappresentanze dei Sindacati non di singole categorie.

Le elezioni devono essere indette entro il limite massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con ciò si determinerebbe nel Consiglio di amministrazione una vacanza che non lo metterebbe in grado di funzionare regolarmente.

Per evitare ciò con l'articolo 2 si proroga ulteriormente il mandato dei consiglieri in carica, in rappresentanza del personale, fino a quando non saranno eletti coloro che dovranno sostituirli in base alle norme della presente legge.

Tanto si ha l'onore di raccomandare al Parlamento nella certezza che i provvedimenti proposti rispondano alle istanze della stragrande maggioranza del personale e, contemporaneamente, ad una più organica composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, quale risulta dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848, è sostituito dai seguenti:

« I consiglieri indicati dalla lettera *g*) sono designati da tutto il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato mediante elezione col sistema proporzionale, ma con la condizione che da ogni lista non possono essere eletti più di due candidati, allo scopo di lasciare un posto per la rappresentanza a quella, fra le liste minoritarie, che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Le norme per le elezioni saranno stabilite dal Ministro per i trasporti sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative a carattere nazionale, non di categoria ».

ART. 2.

Le elezioni di cui al precedente articolo verranno indette dal Ministro per i trasporti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i rappresentanti del personale in carica fino al 30 giugno 1960, per effetto della legge 18 dicembre 1959, n. 1112, cesseranno dal mandato appena eletti i nuovi consiglieri di cui al precedente articolo.